

1) NUOVE PENE PER I REATI CONTRO LA P.A.

Con legge 27 maggio 2015, n. 69 in vigore dal 14.6.2015, il legislatore ha apportato modifiche al codice penale, volte in particolare alla rideterminazione delle sanzioni legate i delitti commessi in danno delle Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto, i riferimenti effettuati nel Modello di Organizzazione, nella parte dedicata ai Reati contro la P.A. ed in particolare agli articoli 318, 319, 319 ter e 319-quater c.p. devono ritenersi effettuati alle fattispecie medesime come aggiornate on il presente testo di legge. Peraltro, il testo in esame modifica esclusivamente le sanzioni applicabili all'autore del reato senza incidere sulle sanzioni pecuniarie o interdittive comminabili all'ente in caso di riconoscimento di una sua responsabilità amministrativa, che rimangono inalterate rispetto a quanto indicato nel modello.

2) REATI SOCIETARI

Con legge 27 maggio 2015, n. 69 in vigore dal 14.6.2015, il legislatore ha apportato modifiche al codice civile e al D.lgs. 231/2001 in materia di reati societari. In particolare, sono state modificate le fattispecie previste dagli articoli 2621 e 2622 c.c. e sono stati introdotti gli articoli 2621 bis e 2621 ter c.c.; e all'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: *«In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;*

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;

e) la lettera c) è abrogata.

Tenuto conto delle modifiche sopra richiamate e effettuata nuovamente la mappatura dei rischi per i reati societari si ritiene di inserire nel Modello in uso la seguente parte:

a. Fattispecie

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante la "Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 262 del 28 dicembre 2005, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei c.d. Reati Societari, modificati dallo stesso decreto legislativo n. 61/2002.

Obiettivo della regolamentazione, al pari di quella attinente i rapporti con la P.A., è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari contemplati nel D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

La disciplina dei reati societari è quindi stata modificata con legge 27 maggio 2015, n. 69 in vigore dal 14.6.2015 e, pertanto, attualmente i reati societari inclusi nel D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e si realizza nei casi in cui: *"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi"*.

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti, indicati espressamente, in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della Società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 400 quote**.

- **False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 100 a 200 quote**.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni».

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 600 quote**.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis D.lgs. n. 58/1998)**

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponga false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 600 quote**.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si realizza nei casi in cui: *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle*

attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (2).

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostantivi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della Società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla Società ad opera del soci, di altri organi sociali (ad esempio il collegio sindacale) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno e si configura nei casi in cui:

"Gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano

fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione”.

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti. La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 - 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: *"fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli"*

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato punisce con l'arresto fino ad un anno gli amministratori che: *"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre precisare, tuttavia, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea

deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 260 quote**.

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote della società (art. 2628 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: *"fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della Società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 - 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che: *"in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.*

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, i liquidatori che: *"ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori".*

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni: "*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*"

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare

la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni: "*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari*".

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanta riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La fattispecie in oggetto prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c. sia punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società quotate.

La condotta penalmente rilevante consiste nella mancata comunicazione da parte del soggetto attivo, amministratore o consigliere, agli altri amministratori o consiglieri e al collegio sindacale della sussistenza di un interesse per conto proprio o di terzi in uno specifico affare.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e si realizza nei casi in cui:
"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni (...)".

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, Isvap).

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di Società, ovvero di altri Enti, nonché tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti

ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle autorità di vigilanza:

- a) espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza;
- b) occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare e concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre chiarire, ad ogni modo, che, seppure penalmente imputabili *ex art. 2638 c.c.*, la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del Decreto, in quanto l'art. 25-ter di tale Decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la Società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 800 quote**.

Le sanzioni pecuniarie previste per tutti i reati societari possono essere aumentate fino ad un terzo nei casi in cui vi sia un profitto di rilevante entità.

b. Aree di maggior rischio

Dall'analisi dei rischi effettuata attraverso l'audizione dei responsabili della società e la verifica di eventuali precedenti è emerso come il rischio di compimento dei reati sopra enucleati sia BASSO, stante la struttura dei controlli interni già esistenti e, inesistente con riferimento ad alcune fattispecie, in quanto la società non si trova in condizioni che oggettivamente possano portare alla realizzazione del reato. In particolare, per quel che concerne il reato di illecita ripartizione dei beni sociali da parte del liquidatore, non trovandosi la società attualmente in liquidazione il rischio di compimento del reato è nullo; altrettanto inesistente è il rischio di compimento dell'illecito penale di omessa comunicazione del conflitto di interessi, non essendo la società quotata in borsa. Lo stesso discorso vale infine con riferimento al reato di falso in prospetto.

In ogni caso, le aree della società che presentano maggiori aspetti di criticità sono quelle che si occupano:

- della predisposizione delle comunicazioni ai soci e al mercato, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio corredato dalla relativa relazione sulla gestione, etc.);

- della gestione della revisione contabile;
- della gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno, relativi alla Società (rapporti con investitori istituzionali, etc.);
- delle operazioni relative al capitale sociale.

c. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi Generali

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, i componenti degli Organi Sociali di FRI-EL Green Power S.p.A. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- i principi contabili nazionali e internazionali.

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in

essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- evitare di porre in essere azioni finalizzate a ledere gli interessi dei soci e creditori.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in

bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- omettere dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni di Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole, aventi ad oggetto gli strumenti finanziari e idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi nei confronti

dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dai predetti soggetti;

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo anche in sede di ispezione da parte dei soggetti che esercitano il riscontro contabile esterno (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Protocolli specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo, si devono rispettare, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:

- a) Le comunicazioni ai soci e/o al mercato devono essere formate seguendo apposite procedure che in particolare:
 - determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire e i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
 - prevedano la definizione delle suddette funzioni e indichino gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni e, inoltre, idonee scadenze per l'adempimento di tali doveri;
 - prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la

tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- prevedano meccanismi condivisi nella formazioni di dati statistici e stime.

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista l'attuazione delle seguenti misure integrative:

- predisposizione di un programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico patrimoniale e finanziario.

b) Operazioni relative al capitale sociale.

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Fri-el Green Power S.p.A, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

c) Altri protocolli.

Oltre alle regole di *corporate governance*, delle procedure/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui Reati Societari;
- previsione di riunioni periodiche dell'OdV con gli Organi Sociali interessati per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa

societaria;

- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Sono fatte salve eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela che venissero adottate in Fri-el Green Power S.p.A. per lo svolgimento di attività specifiche.

d. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

L'OdV incontra periodicamente gli organi sociali deputati al controllo economico-contabile al fine di verificare il loro operato. Qualora riscontri irregolarità contabili segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

3) AUTORICICLAGGIO

a. Fattispecie

La nuova fattispecie è stata introdotta nel novero dei reati inclusi nel Decreto, con L. 15 dicembre 2014, n. 186, art. 3, in vigore dal 1.1.2015, che ha esteso l'applicabilità della disciplina prevista dall'art. 25 octies anche all'autoriciclaggio.

Il neo introdotto art. 648 - ter.1 c.p. rubricato “Autoriciclaggio”, prevede che:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

La competenza è del Tribunale monocratico, l'arresto facoltativo e il fermo consentito, così come la custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali. Il reato è procedibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 25 octies del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato di autoriciclaggio, le sanzioni:

- Pecuniaria: da 200 a 800 quote – da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

La nuova fattispecie delittuosa è stata introdotta dal Legislatore per fronteggiare la criminalità di impresa e punire il riciclaggio di denaro, anche quando tale attività sia compiuta dall'autore del reato presupposto (o da chi vi ha concorso) e non solo nel caso in cui la condotta di riciclaggio sia posta in essere da un soggetto diverso dal responsabile del reato originario. Infatti, il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648, bis c.p., punisce solamente chi a seguito di autonoma condotta sostituisca o trasferisca denaro o beni proventi di un delitto compiuto da un diverso soggetto. Con l'introduzione dell'art. 648-ter 1 c.p. è sanzionata, quale fattispecie autonoma, la condotta dell'autore del reato presupposto, che provveda a sostituire, trasferire o occultare i proventi del reato per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

La condotta deve essere "concretamente idonea" ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. È esclusa la punibilità

qualora i beni vengano destinati a “mera utilizzazione o al godimento personale”.

La nuova ipotesi di reato è stata da subito oggetto di analisi critica da parte della dottrina, che ha ravvisato diversi aspetti problematici, sia sotto il profilo della costruzione dogmatica, sia sotto il profilo delle ricadute operative, che qui non è dato approfondire, se non per alcuni elementi rilevanti, come ad esempio la difficile delimitazione del concetto di mera utilizzazione o godimento personale, che sarà sicuramente oggetto di diverse interpretazioni da parte della giurisprudenza (l’acquisto di un’automobile o un appartamento sono di certo considerabili spese personali? Se però vengono affittate o locare siamo di fronte ad un’attività speculativa? E l’acquisto di un’opera d’arte?). E lo stesso dicasi per l’espressione “concreta idoneità ad ostacolare la provenienza delittuosa del bene”: quando un ostacolo può dirsi concreto?

Ulteriore tema di dibattito giurisprudenziale sarà con buona probabilità la possibilità che tra i reati presupposto dell’autoriciclaggio si possano configurare anche i reati fiscali.

In ottica preventiva, si è tenuto conto di queste considerazioni nella redazione dei protocolli di seguito enucleati.

b. Aree di rischio

- I settori societari che presentano particolari rischi sono: amministrazione, contabilità e settore commerciale.
- Le attività finanziarie che presentano i principali profili di rischio sono:

- a) La movimentazione di flussi finanziari provenienti dall'esterno della società che vengono reinvestiti in azienda;
- b) Il flusso di provviste illecite che si sia creato all'interno dell'azienda a seguito di attività di reato di cui, con autonoma condotta dell'agente, sia stata concretamente ostacolata l'identificabilità come provento di attività illecita.

Durante l'analisi preliminare non sono emersi profili di particolare rischio inerente alla realizzazione delle fattispecie di reato sopra descritte, tanto che nelle schede di valutazione è stato indicato come BASSO.

I controlli interni già previsti, il fatto che le deleghe alla movimentazione del denaro siano circoscritte a pochi soggetti e che la quasi totalità dei pagamenti avvengano attraverso remote banking, circoscrivono molto le possibilità di commissione dell'illecito in oggetto. In ogni caso di seguito vengono stabilite alcune cautele atte a ridurre ulteriormente le probabilità di compimento del reato.

c. Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione commerciale, i componenti degli organi sociali di Fri-el Green Power e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;

- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;

E' fatto divieto ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente appendice di aggiornamento.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto;
- tenere una corretta contabilità;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti, che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo deputati;

Inoltre, è vietato:

- intrattenere rapporti economici con clienti e partner commerciali, che non offrano adeguate garanzie di affidabilità;
- porre in essere operazioni finalizzate a favorire il riciclaggio di denaro attraverso mezzi finanziari provenienti da operazioni societarie, o in ogni caso, di porre in essere operazioni in contrasto con la normativa in materia di antiriciclaggio;
- porre in essere operazioni che non risultino coerenti con il profilo economico e patrimoniale della società e/o che siano effettuate a valori palesemente diversi da quelli di mercato;
- omettere i controlli di monitoraggio previsti dalla normativa antiriciclaggio, tra cui la valutazione dei c.d. “indicatori di anomalie”;
- fare ricorso ingiustificato all’impiego di denaro contante non appropriato rispetto alla prassi comune e in particolare effettuare e ricevere pagamenti in contanti per importi superiori ad euro 250,00. Tutti i pagamenti devono avvenire attraverso sistemi che ne garantiscano la tracciabilità contabile (bonifico, assegno circolare...)
- utilizzo di valute virtuali;
- utilizzo di carte di pagamento da parte di soggetti non titolari;
- utilizzo di libretti al portatore.
- coinvolgere nelle proprie operazioni commerciali enti costituiti, operanti o insediati in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi;
- omettere le segnalazioni obbligatorie per legge in materia di operazioni sospette agli organi preposti.

Protocolli specifici

È fatto espresso obbligo ai Destinatari del presente Modello, ciascuno nel proprio ambito, di:

- verificare l'attendibilità delle controparti commerciali;
- nei contratti di acquisto di beni, verificare la rispondenza dei prezzi ai prezzi di mercato e, in caso di prezzi notevolmente inferiori alle medie, verificata in ogni caso la provenienza dei prodotti, segnalando l'anomalia al proprio superiore, perché valuti se procedere comunque all'acquisto;
- acquistare solo prodotti dotati di adeguate garanzie;
- conservare prova scritta di tutti gli scambi commerciali;
- curare la conservazione delle fatture e degli altri documenti rilevanti al fine di verificare la provenienza dei prodotti acquistati;
- verificare qualifiche e appartenenza ad ordini professionali dei consulenti della società.
- effettuare pagamenti in favore di consulenti solo in presenza di contratto o di incarico scritto e di fatturazione dettagliata dell'attività svolta;

d. Compiti dell'OdV

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle Aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, effettua verifiche a campione sulla rispondenza dei prezzi di acquisto e di vendita ai prezzi di mercato e, qualora riscontri delle anomalie, chiede informazioni alla funzione responsabile, redige un verbale che provvede ad inoltrare all'amministrazione.

Inoltre, l'OdV effettua controlli su quelle operazioni nelle quali appaia una ingiustificata interposizione di terzi, nonché di quelle in cui risulti un ingiustificato impiego di denaro contante non rispondente alla prassi comune.

Infine, l'OdV verifica che la società non intrattenga rapporti con società che siano costituite o operanti in Paesi indicati dal GAFI come non cooperativi.

L'OdV incontra periodicamente gli organi sociali deputati al controllo economico-contabile al fine di verificare il loro operato. Qualora riscontri irregolarità contabili segnala immediatamente la questione agli Organi Sociali e chiede loro di verificare e rendere conto.

4) REATI AMBIENTALI

a) Fattispecie

Con legge 22 maggio 2015 n. 68 in vigore dal 28.5.2015 sono stati introdotti nel codice penale e nel novero dei reati del D.lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie:

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a un anno.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater)**

“Fuori dai casi previsti dall’art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) *L’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *L’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *L’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Ai sensi dell’art. 25 undecies del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- Interdittive: tutte.

- **Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote;

- **Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiali ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) *di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque

del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene si cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria da 300 a 1.000 quote;

Inoltre con il medesimo testo di legge sono state introdotte le seguenti modifiche a fattispecie di reato già incluse nel Decreto e previste dal Modello:

- All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono state apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma uno sono premesse le seguenti parole: *“salvo che il fatto costituisca più grave reato”*;
 - b) Il comma quattro è sostituito dal seguente *“4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”*.
- All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è aggiunto, in fine, il seguente comma: *“4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscano il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non è possibile, il giudice individua i beni di valore equivalente di cui il*

condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità”.

- *“All’articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, alinea, le parole: «con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti «con l’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila».

b) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.

Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;

c) Al comma 3, le parole «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».”

Ogni riferimento effettuato nel modello a tali ipotesi di reato si considera effettuato alle medesime come modificate dalla L. 68/2015.

b) Aree di rischio

La società Fri-el Green Power S.p.A. presenta un rischio di compimento dei reati ambientali di cui sopra BASSO, vista l’attività da essa svolta. In azienda sono già disposti accorgimenti specifici per lo smaltimento dei rifiuti ordinari e, nei casi in cui vi siano rifiuti speciali, è previsto l’affidamento a società specializzate titolari di idonee autorizzazioni.

Rischi possono ravvisarsi solo sotto il profilo della responsabilità della holding nei confronti delle partecipate, che svolgono attività nel settore delle bioenergie, A tal fine come protocollo specifico in aggiunta a quelli di seguito riportati si prevede l'obbligo a carico della società di verificare che le proprie società satellite si dotino di Modelli di organizzazione idonei alla prevenzione dei rischi specifici.

c) Protocolli e regole di comportamento

Principi generali

E' fatto divieto ai componenti degli Organi Sociali ed ai dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e *partner* a vario titolo (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La gestione dei rifiuti in azienda dovrà avvenire nel rispetto dei principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e responsabilizzazione. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti con efficienza ed economicità, dovrà essere favorito se possibile il loro riutilizzo, riciclaggio o il loro impiego al fine di produrre energia.

I Destinatari dovranno:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti in materia ambientale;
- osservare le regole della presente Parte Speciale;

- segnalare ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale.

Protocolli specifici

Tutti i Destinatari del presente Modello devono gestire i rifiuti prodotti nel rispetto della normativa e dei protocolli sopra richiamati, nello specifico:

- nella gestione del normale smaltimento dei rifiuti devono rispettare le norme e i regolamenti comunali in materia di raccolta differenziata;
- qualora il servizio di pulizie dei locali aziendali venga esternalizzato ad altra società, è necessario che la società titolare dell'appalto si impegni, attraverso la sottoscrizione di specifica clausola contrattuale al rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti;
- nei casi in cui sia necessario smaltire grossi quantitativi di rifiuti o rifiuti che siano considerabili come pericolosi o speciali è fatto obbligo di affidare il servizio a società specializzate che siano in possesso delle idonee autorizzazioni;
- identificare gli "aspetti ambientali" dell'organizzazione, stabilire in che modo le attività, i processi, i prodotti aziendali possano avere "impatto" sull'ambiente e definire un criterio di valutazione della significatività di tali impatti;
- porre particolare attenzione alla definizione delle responsabilità interne, al fine di individuare i soggetti da dotare di specifiche deleghe e della conseguente autorità e responsabilità;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte dalla Società;
- adottare le procedure che individuino le potenziali situazioni di emergenza

e definiscano i sistemi volti a mitigare gli impatti ambientali negativi;

- monitorare e verificare circa l'applicazione di tali procedure da parte di tutti i soggetti che hanno rapporti lavorativi e/o di collaborazione professionale con la Società;

- conservare ed archiviare la documentazione di competenza prodotta in via telematica o elettronica al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle scelte effettuate.

d) Compiti dell'O.d.V.

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, svolge verifiche a campione sulle modalità di smaltimento dei rifiuti.

L'O.d.V. verifica che le società partecipate, che hanno livelli di rischio alti nel settore ambientale siano dotate di idonei modelli di organizzazione volti a prevenire i reati ambientali.